

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3709

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BUZZI

Presentata l'11 gennaio 1967

Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del Convitto « Vittoria Colonna » in Fano dell'Ente nazionale di assistenza magistrale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 5 aprile 1943, n. 298, furono estese al personale del Convitto « Vittoria Colonna » di Fano — allora dipendente dall'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri e oggi dall'Ente nazionale di assistenza magistrale — le stesse disposizioni che regolavano l'iscrizione alla Cassa di previdenza per gli impiegati e salariati degli Enti locali.

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 — ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190 — l'Istituto nazionale per l'assistenza agli orfani, veniva fuso con l'Istituto nazionale di assistenza magistrale, dando vita ad un ente che continua l'attività dei due precedenti istituti ed alle cui dipendenze sono passate tutte le istituzioni da essi dipendenti: l'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Allo stesso modo il personale dei due Istituti passò alle dipendenze del nuovo Ente compreso quello che presta la sua attività presso il Convitto « Vittoria Colonna » di Fano.

In applicazione delle norme contenute nel regolamento organico del personale dell'ENAM, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 gennaio 1962, tutto il personale dell'Ente è stato assicurato, per la previdenza, all'INPS e per l'as-

sistenza sanitaria all'ENPDEDP, ad eccezione di quello che presta la sua attività presso il Convitto di Fano, ostandovi la citata legge 5 aprile 1943, n. 298.

Allo stato attuale l'Ente si trova, pertanto, nella condizione di dover mantenere per il personale del Convitto di Fano — tutto indistintamente sia che provenga dal cessato Istituto per gli orfani sia che sia stato assunto dall'ENAM — un trattamento assistenziale e previdenziale differenziato senza che vi sia una valida ragione e con discapito per il personale soprattutto non di ruolo o salariato.

Il citato regolamento organico dell'ENAM, all'articolo 104, d'altra parte non può, ovviamente, che recepire la norma di legge che dispone il particolare trattamento.

È evidente, tuttavia, che per ragioni equitative e per rendere uniforme, almeno nel futuro, il trattamento previdenziale del personale dell'Ente, i dipendenti nuovi assunti, anche se destinati al Convitto di Fano, dovrebbero essere assicurati con l'INPS e con l'ENPDEDP conformemente a quanto è disposto dal regolamento per il restante personale.

Si consideri che il regolamento non introduce alcuna differenziazione — salvo quella di cui si tratta — nello *status* giuridico ed economico del personale della sede centrale e

delle istituzioni dipendenti e prevede la possibilità, salvo certi ruoli speciali a carattere tecnico, della utilizzazione dello stesso in tutti i servizi e le istituzioni dell'Ente siano essi centrali o periferici.

Più volte, in questi anni, l'Ente è intervenuto presso gli Istituti interessati per ottenere l'iscrizione presso l'INPS e presso l'ENPDEDP del personale, anche in servizio, assunto presso il citato Convitto ENAM senonché, non essendo stata abrogata la legge

di cui all'inizio, non è stato possibile ottenere quanto richiesto.

Per i motivi di cui sopra pare opportuno proporre la presente legge che intende uniformare il trattamento assistenziale e previdenziale del personale dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, in servizio presso il Convitto « Vittoria Colonna » di Fano, alle disposizioni vigenti per tutto il restante personale alle dipendenze dell'Ente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La legge 5 aprile 1943, n. 298, è abrogata. Al personale impiegatizio e salariato dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, assunto posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e assegnato a prestare servizio presso il Convitto « Vittoria Colonna » in Fano, già Convitto « Regina Elena » dell'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani dei maestri elementari, si applicano le norme che regolano l'assistenza e la previdenza del restante personale dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

ART. 2.

(Norma transitoria).

Il personale impiegatizio e salariato dell'Ente nazionale di assistenza magistrale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Convitto « Vittoria Colonna » già Convitto « Regina Elena » dell'Istituto nazionale « Regina Margherita » per gli orfani dei maestri elementari, può optare tra il mantenimento del trattamento assistenziale e previdenziale previsto dalla legge 5 aprile 1943, n. 298, e il trattamento previsto dalle vigenti norme per il restante personale dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.